

**Ricorso proposto il 21 ottobre 2013 — MHCS/UAMI —
Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)**

(Causa T-555/13)

(2013/C 377/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: MHCS (Épernay, Francia) (rappresentanti: P. Boutron, N. Moya Fernández e L.-É. Balleydier, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Compañía Vinícola del Norte de España, SA (La Guardia, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 agosto 2013, procedimento R 2588/2011-2;
- accogliere la domanda di marchio comunitario n. 8 837 379 per il marchio denominativo «ICE IMPERIAL» per prodotti della classe 33;
- condannare il convenuto e l'interveniente alle spese del presente procedimento nonché alle spese sostenute nel procedimento dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ICE IMPERIAL» per prodotti e servizi delle classi 32, 33 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 8 837 379

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione di marchio comunitario n. 237 875 del marchio figurativo per «tutti i tipi di vino tranne vino spumante e sherry» della classe 33; la registrazione di marchio spagnolo n. 95 020 del marchio figurativo per «qualsiasi tipo di vino tranne vino spumante e vino sherry» della classe 33; la registrazione di marchio spagnolo n. 1 508 304 del marchio denominativo «IMPERIAL» per «vini» della classe 33

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul marchio comunitario e della Regola 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995.

**Ricorso proposto il 6 novembre 2013 — Istituto Di
Vigilanza Dell'Urbe/Commissione**

(Causa T-579/13)

(2013/C 377/42)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Istituto Di Vigilanza Dell'Urbe SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: D. Dodaro e S. Cianciullo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dare atto che l'offerta dell'aggiudicataria Città di Roma Metronotte s.r.l. non è conforme alla *lex specialis* di gara e in particolare al punto 5.2 del Capitolato d'oneri secondo cui le offerte avrebbero dovuto essere redatte in conformità «al diritto del lavoro europeo e nazionale applicabile in materia di trasferimento di imprese e in particolare alla Direttiva 2001/23/CE e ai suoi provvedimenti nazionali di attuazione», con particolare riguardo alle «disposizioni concernenti il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento del datore di lavoro a seguito di trasferimento convenzionale d'impresa»;
- dare atto che l'offerta presentata dalla Città di Roma Metronotte s.r.l. è oggettivamente lesiva del principio della *par condicio* e della concorrenza, e per quello contraria alle disposizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, il cui 41 considerando precisa che «le procedure di aggiudicazione degli appalti hanno la finalità di soddisfare nelle migliori condizioni possibili le necessità delle istituzioni, nel rispetto della parità d'accesso agli appalti pubblici e dei principi della trasparenza e della non discriminazione»;